

COMUNE DI ARTOGNE

(PROVINCIA DI BRESCIA)

Parere del Revisore dei conti sul piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024

L'anno duemilaventidue, il giorno 30 del mese di marzo, il sottoscritto Revisore dei conti, Dott. Giuseppe Morabito, nominato con deliberazione consiliare n. 34 del 03.09.2021 per il triennio 2021/2023, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all'esame della deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 23.03.2022 "Piano triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024".

IL REVISORE DEI CONTI

Richiamati i seguenti disposti di legge:

- l'art. 6 del d.lgs. 165/2001
- l'art. 33 del d.lgs.165/2001
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
- l'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019
- l'art. 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 114/2014
- l'art.1, comma 228, della legge 208/2015
- l'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010
- l'articolo 36, comma 2 del d.lgs.165/2001

Visto il Decreto 8/05/2018, con cui il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2018;

Visto il decreto ministeriale 17 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.108 del 27/04/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2 del d.l. 34/2019;

Vista la circolare ministeriale sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, che fornisce indicazioni operative sull'applicazione della novella legislativa;

Vista la deliberazione n. 20 in data 23.03.2022, con la quale la Giunta Comunale ha approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale, per il triennio 2022/2024;

Visti gli allegati e i prospetti di calcolo:

Allegato A – Spese di personale di cui all'art. 1, comma 557 della l. 296/2006

Allegato A2 – Spese di personale di cui al DM 17 marzo 2020

Allegato B – Capacità assunzionale

Allegato B2 – Resti assunzionali

Allegato C – Piano delle assunzioni

Allegato D – Dotazione organica

Allegato E/1 – Criteri per il raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa

Allegato E/2– Tabella di raccordo tra dotazione organica e limite massimo potenziale di spesa;

Considerato che l'amministrazione intende procedere all'assunzione di cui all'Allegato C, prevedendo:
Anno 2022:

n.1 Esecutore cat. B a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al servizio assetto del territorio

n.1 Istruttore cat. C a tempo parziale 50% e indeterminato, da assegnare al servizio tributi;

n.1 Istruttore cat. D a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al servizio contabilità

Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge
Anno 2023:

Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge
Anno 2024:

Eventuale copertura dei posti che si renderanno vacanti, nei limiti consentiti dalle disposizioni di legge

Constatato che il Comune di Artogne, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, nonché al DM 17 marzo 2020 ed alla specifica circolare ministeriale redatta per fornire indicazioni alle amministrazioni, ha registrato:

X un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al **11,16%**, al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 e pertanto è considerato un Comune virtuoso;

[] un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al _____%, cioè compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 e dalla Tabella 3 del citato DM;

[] un rapporto tra spesa di personale e media delle entrate correnti pari al _____%, superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del medesimo DM.

Alla luce di quanto sopra il Comune può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle seguenti misure: *fino alla soglia massima prevista dalla tabella 1 del DM 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla tabella 2 del DM, come previsto dall'art. 5 del DM stesso.*

L'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico, il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato pari ad € 79.259,91

Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della l. 296/2006.

L'ente deve inoltre continuare a rispettare rigorosamente il contenuto della spesa di personale di cui all'art. 1 comma 557 o 562 della legge 296/2006, con le medesime regole di sempre, ma le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto di tale limitazione.

Verificato che questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio nell'anno 2021;
- la spesa di personale, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 557, della l. 296/2006, risulta contenuta con riferimento al valore medio del triennio 2011/2012/2013 come disposto dall'art. 1, comma 557-*quater* della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, come si evince dagli allegato A ed E/2;
- l'ente ha adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 9 in data 30/01/2020 il piano di azioni positive per il triennio 2020/2022;
- l'ente effettua la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001, con la deliberazione di Giunta Comunale ora esaminata;
- questo ente dovrà adottare il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2022/2024;
- l'ente ha rispettato i termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione;
- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett. c), del D.L 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 29/11/2008, n. 185, convertito in L. 28/1/2009, n. 2;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 267/2000, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;
- pertanto questo ente non soggiace al divieto assoluto di procedere all'assunzione di personale altrimenti prevista dall'art. 76 del D.L. 112/2008 previa l'approvazione del bilancio di previsione 2022/24, l'adozione del Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2022/2024 e del piano di azioni positive per il triennio 2022/2024;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui "A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate";

Richiamato l'art. 3, comma 10-bis, primo periodo, del d.l. 90/2014, per cui *“Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell'ente”*;

Atteso che questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

Preso atto che ai sensi della novella legislativa i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

Atteso che il Revisore dei Conti accerterà la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa, imposto dalla normativa vigente, in sede di rilascio del parere sull'approvazione del bilancio 2022/2024 e della nota di aggiornamento del D.U.P., di cui il presente atto costituisce parte integrante e allegato;

Visti i pareri tecnico e contabile, rilasciati dai responsabili dei servizi competenti;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che la deliberazione sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto

DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica sulla base dei fabbisogni di personale programmati per il triennio 2022/2024 con la deliberazione della giunta. Si attesta l'avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Il Revisore dei Conti
Dott Giuseppe Morabito